

## Art. 12

Modifiche all'articolo 25 del d.p.g.r. 54/R/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 25 del d.p.g.r. 54/R/2008 le parole "disciplinati dai Capi I, II e III del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "disciplinati dai Capi I, II e III".

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 23 dicembre 2014

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 84

**Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio). Nuove disposizioni in materia di piscine ad uso natatorio.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

## SOMMARIO

## PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 8/2006  
Art. 2 - Modifiche all'articolo 8 della l.r. 8/2006  
Art. 3 - Modifiche all'articolo 9 della l.r. 8/2006  
Art. 4 - Modifiche all'articolo 10 della l.r. 8/2006  
Art. 5 - Modifiche all'articolo 12 della l.r. 8/2006  
Art. 6 - Modifiche all'articolo 18 della l.r. 8/2006  
Art. 7 - Modifiche all'articolo 19 della l.r. 8/2006  
Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 8/2006

## PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'accordo sancito in data 16 gennaio 2003, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome

di Trento e di Bolzano, relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio;

Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);

Considerato quanto segue:

1. Con la l.r. 8/2006 la Regione Toscana ha disciplinato i requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio, recependo i contenuti dell'accordo sulla materia intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La normativa in questione ha posto alla realtà delle piscine ad uso natatorio importanti obblighi a tutela della sicurezza igienico-sanitaria della balneazione e della sicurezza dei bagnanti, con la conseguenza di inevitabili processi di adeguamento per le piscine in esercizio all'entrata in vigore della legge. La complessità di tali processi è apparsa evidente al legislatore, che ha infatti posticipato in più occasioni i termini temporali degli stessi;

2. Il regolamento d'attuazione della l.r. 8/2006, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, 23/R, ha riscontrato ulteriori difficoltà di attuazione rispetto alle deroghe previste dal regolamento stesso, particolarmente per le piscine classificate dalla legge come "private ad uso collettivo" in esercizio;

3. Sono emerse rilevanti difficoltà per quanto concerne gli aspetti legati al riciclo, al rinnovo e al reintegro delle acque di balneazione in rapporto agli effettivi utenti delle piscine, alla disponibilità dei locali per alcuni servizi complementari obbligatori, ai presidi per ridurre il rischio di scivolamento, alle modalità di realizzazione dei processi per il mantenimento dei parametri chimico-fisici delle acque nei livelli previsti per il loro utilizzo in sicurezza;

4. Si è dunque ritenuto opportuno di intervenire con alcune mirate modifiche alla legge che, per le piscine private ad uso collettivo, introducano procedure e adempimenti agevolati, particolarmente nell'alveo delle attività riconducibili all'autocontrollo, nel rispetto dei parametri a garanzia dell'igiene delle piscine e della sicurezza per la salute degli utenti;

5. La presente legge attribuisce valore pregnante alle capacità organizzative e tecnico-gestionali degli operatori del settore. Tali capacità si esplicano principalmente attraverso la predisposizione delle procedure di autocontrollo come strumenti di adeguamento delle stesse alla propria specifica realtà, all'interno delle norme di riferimento e della responsabilità dell'operatore; tali procedure costituiscono elementi di analisi e valutazione per le attività di verifica degli organismi preposti ai controlli;

Approva la presente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 8/2006

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) è aggiunto il seguente:

“1 bis. Il regolamento individua, altresì, i casi in cui l'adempimento delle prescrizioni impartite dalle aziende unità sanitarie locali in merito al rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), esclude l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 18, comma 3.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 8/2006

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 8/2006 sono aggiunte le parole: “e, limitatamente alla piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), dai successivi articoli.”.

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 8/2006 sono aggiunte le parole: “Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), la potabilizzazione delle acque non provenienti da pubblico acquedotto deve avvenire nei trenta giorni antecedenti l'apertura stagionale.”.

3. Dopo il comma 4, dell'articolo 8 della l.r. 8/2006 è inserito il seguente:

“4 bis. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), l'area totale di insediamento può comprendere anche banchine perimetrali alla vasca di balneazione realizzate in manto erboso, fermo restando l'obbligo della realizzazione di percorsi per i bagnanti garantenti la sicurezza e la presenza di docce e lavapiedi o di sistemi alternativi comunque idonei a garantire la pulizia prima dell'ingresso in acqua.”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 8/2006

1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 8/2006 sono aggiunte le parole: “Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), la verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 4 avviene nell'ambito delle procedure di autocontrollo con frequenza almeno semestrale per gli impianti ad apertura annuale, o almeno una volta nel mese antecedente l'apertura per gli impianti stagionali. Resta ferma la possibilità per l'autorità competente di procedere ad attività di controllo ogni qualvolta lo ritenga opportuno.”

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 8/2006 è inserito il seguente:

“6 bis. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), il rinnovo ed il reintegro delle acque è effettuato nel rispetto delle normative tecniche UNI oppure secondo procedure di autocontrollo che garantiscano il mantenimento di tutti i requisiti fisici, chimici e microbiologici delle acque così come definiti dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.”.

Art. 4

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 8/2006

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 8/2006 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), il regolamento interno definisce anche:

a) la presenza di una cassetta portatile di pronto soccorso, comunque contenente i dispositivi medici di primo impiego conformi alla vigente normativa in materia, il luogo di ubicazione e utilizzo, nonché la presenza di un sistema anche telefonico di attivazione di chiamate di emergenza sanitaria;

b) le modalità di raccolta, allontanamento e smaltimento delle acque utilizzate per la pulizia delle banchine in assenza di appositi sistemi collocati sulle stesse;

c) i dispositivi adottati per garantire sufficiente presa per il piede in tutte le superfici calpestabili dell'area totale di insediamento delle piscine se difformi a quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all'articolo 5;

d) la frequenza dei controlli sul rispetto dei parametri per le acque determinata nei protocolli di autocontrollo di cui all'articolo 16 comma 2.”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 8/2006

1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 8/2006 sono aggiunte le parole: “Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), tali protezioni possono essere costituite anche da siepi vegetative o da adeguati sistemi di allarme certificati”.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 8/2006 è aggiunto il seguente:

“7 bis. Il sistema formativo del personale addetto alle piscine deve essere proporzionato all'esperienza consolidata dell'operatore e alla valutazione del rischio dell'impianto.”.

Art. 6

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 8/2006

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 8/2006 dopo

le parole: “regolamento regionale di cui all’articolo 5” sono inserite le seguenti: “o nella presente legge”; prima delle parole “i responsabili” sono inserite le seguenti: “Salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1 bis”).

#### Art. 7

##### Modifiche all’articolo 19 della l.r. 8/2006

1. Il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 8/2006 è sostituito dal seguente:

“1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 31 marzo 2016.”

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 8/2006 è inserito il seguente:

“1 bis. Sono considerate esistenti le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all’entrata in vigore del regolamento regionale. Ad esse si applicano le disposizioni di cui al comma 1.”

3. Il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 8/2006 è sostituito dal seguente:

“3. Le piscine di cui ai commi 1 e 1 bis che non sono adeguate limitatamente ai requisiti oggetto di deroga definitiva ai sensi del regolamento regionale di cui all’articolo 5, possono presentare istanza di deroga allo SUAP del comune ove ha sede l’impianto entro il 30 settembre 2015”.

4. Il comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 8/2006 è sostituito dal seguente: .

“4. La deroga di cui al comma 3 è concessa dal comune previa acquisizione del parere dell’azienda USL competente, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti definito dal regolamento regionale di cui all’articolo 5, rapportata alle carenze dell’impianto sulla base di linee guida adottate dalla Giunta regionale.”.

#### Art. 8

##### Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 8/2006

1. L’articolo 26 della l.r. 8/2006 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 26

##### Disposizioni finali

1. Il regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio”) si applica alle piscine di

cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), n. 2), nelle parti compatibili con la presente legge.

2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 84 (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio”. Nuove disposizioni in materia di piscine ad uso natatorio), il d.p.g.r. 23/R/2010 è adeguato alle disposizioni della l.r. 84/2014 stessa.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 23 dicembre 2014

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17.12.2014

#### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 30 ottobre 2014, n. 366

**Proponente:**

**Consiglieri** Remaschi, Ferrucci, Ciucchi, Romanelli, Gazzarri, Sgherri, Gambetta Vianna, Del Carlo, Magnolfi, Pellegrinotti, Santini, De Robertis.

**Assegnata** alla 4<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 10 dicembre 2014

**Approvata** in data 17 dicembre 2014

**Divenuta** legge regionale 65/2014 (atti del Consiglio)

#### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale.

Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 85

**Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia). Nuove disposizioni per il contrasto della ludopatia.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

#### SOMMARIO

#### PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 57/2013

Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 57/2013

Art. 3 - Sostituzione della rubrica dell'articolo 4 della l.r. 57/2013

Art. 4 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 57/2013

Art. 5 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 57/2013

Art. 6 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 57/2013

Art. 7 - Modifiche all'articolo 13 della l.r. 57/2013

Art. 8 - Modifiche all'articolo 14 della l.r. 57/2013

#### PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (Disciplina dell'attività di gioco);

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 10 novembre 2011, n. 300;

Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia);

Considerato quanto segue:

1. Alla luce delle problematiche evidenziate nel primo periodo di operatività della l.r. 57/2013, si ritiene di intervenire sulla medesima per affrontare in maniera più efficace quei fenomeni che destano il maggiore allarme dal punto di vista sociale;

2. Ritenuto pertanto di prevedere che l'obbligo di osservanza delle distanze minime dai luoghi sensibili si applica, oltretutto a tutti quegli spazi nei quali sono collocati gli apparecchi per il gioco con vincite in denaro, ai centri di scommesse, e di escludere tale obbligo per gli spazi in cui sono collocati solo gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931;

3. Si ritiene, altresì, di limitare la concessione di incentivi regionali a coloro che rimuovono gli apparecchi per il gioco con vincita in denaro;

Approva la presente legge

#### Art. 1

Modifiche al preambolo della l.r. 57/2013

1. Al punto 1 del preambolo della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia), le parole: "descritta nella classificazione internazionale delle malattie dell'" sono sostituite dalle seguenti: "e caratterizza i soggetti afflitti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'".

2. Al punto 3 del preambolo della l.r. 57/2013 le parole: "delle sale da gioco" sono sostituite dalle seguenti: "dei giochi leciti".

#### Art. 2

Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 57/2013

1. L'articolo 2 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente:

"Art. 2  
Definizioni

1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:

a) ludopatia: la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità;

b) spazi per il gioco con vincita in denaro: un luogo